

COPIA

COMUNE DI COLMURANO

Provincia di Macerata

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Alessandra Zamporlini

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che il Revisore Unico ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Colmurano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Ancona, lì 31/03/2021

Il Revisore Unico

F.to Dott.ssa Alessandra Zamporlini

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta dott.ssa Alessandra Zamporlini, revisore nominata con delibera dell'organo consiliare n. 31 del 29.11.2018;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla giunta comunale e completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Colmurano registra una popolazione al 01.01.2020, di n 1.222 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 indicati nel Bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

L'Ente ha gestito l'anno 2021 in esercizio provvisorio rispettando comunque i termini di legge per l'adozione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 e per l'adozione e approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) adottato per il triennio 2021/2023 in forma semplificata.

L'Ente ha allegato al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 i documenti di cui:
- all'articolo 11, comma 3, del D.lgs. n.118/2011;
- all'articolo 172 del TUEL.

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'organo consiliare ha approvato con deliberazione n.2 del 01/07/2020 il Rendiconto di gestione per l'anno 2019.

Da tale rendiconto, si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	1.285.420,36
di cui:	
a) Fondi vincolati	17.545,29
b) Fondi accantonati	524.277,46
c) Fondi destinati ad investimento	104.070,50
d) Fondi liberi	639.527,11
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	1.285.420,36

Dalle comunicazioni ricevute, nella previsione per il triennio 2020/2022, anno 2020, si è inserita la spesa complessiva di €. 4.233,64, riconosciuta con atto di Consiglio Comunale n.3 del 01/07/2020, e riguardante un intervento di somma urgenza approvato con atto di Giunta Municipale n. 16 del 27/02/2020 a seguito degli eventi ventosi verificatisi sul territorio comunale nel mese di febbraio 2020.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2018	2019	2020
Disponibilità:	1.014.133,37	1.224.809,30	1.665.660,16
di cui cassa vincolata	204.909,00	182.678,39	508.179,57
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, Legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal D.M. del 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	<div> Fondo pluriennale vincolato per spese correnti⁽¹⁾ Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale⁽¹⁾ Utilizzo avanzo di Amministrazione di cui avanzo utilizzato anticipatamente⁽²⁾ di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento </div>		previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di cassa	26.107,39 134.714,87 359.363,42 0,00 0,00 1.224.809,30	0,00 0,00 659.518,64 0,00 0,00 1.665.660,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 	0,00 0,00 0,00
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	475.500,89	previsione di competenza previsione di cassa	672.888,54 1.101.211,59	689.617,15 1.165.118,04	771.554,15	771.554,15
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	184.411,05	previsione di competenza previsione di cassa	1.135.669,06 1.220.286,05	1.047.324,94 1.231.735,99	845.575,29	847.879,57
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	93.142,38	previsione di competenza previsione di cassa	161.111,27 257.640,35	155.893,66 249.036,04	231.287,30	229.730,38
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	85.880,09	previsione di competenza previsione di cassa	2.421.810,14 2.995.625,76	3.042.536,72 3.128.416,81	1.687.139,08	1.144.750,16
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	85.000,00 85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	795.605,67 795.605,67	689.867,78 689.867,78	689.867,78	689.867,78
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	17.978,89	previsione di competenza previsione di cassa	474.932,91 489.111,04	458.932,91 476.911,80	458.932,91	458.932,91
	TOTALE TITOLI	856.913,30	previsione di competenza previsione di cassa	5.747.017,59 6.944.480,46	6.084.173,16 6.941.086,46	4.684.356,51	4.142.714,95
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	856.913,30	previsione di competenza previsione di cassa	6.267.203,27 8.169.289,76	6.743.691,80 8.606.746,62	4.684.356,51	4.142.714,95

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (*All a) Ris amm Pres*). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle a/1 e a/2 sono obbligatorie (se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto a/1), se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare prospetto a/2).

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche

l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Nel Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 si è applicata la quota destinata agli investimenti e parte della quota disponibile che compongono il Risultato di Amministrazione 2020, come desumibili dallo schema di Rendiconto di gestione per l'anno 2020 che l'Organo Esecutivo ha presentato al Consiglio Comunale per la relativa approvazione.

Si sottolinea, altresì, che il D.M. del 3/11/2020 prevede testualmente che: “Con l’occasione, si rappresenta che il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell’anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga “Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021”, costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020”.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 non prevede il Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.665.660,16
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.165.118,04
2	Trasferimenti correnti	1.231.735,99
3	Entrate extratributarie	249.036,04
4	Entrate in conto capitale	3.128.416,81
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	689.867,78
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	476.911,80
	TOTALE TITOLI	6.941.086,46
	TOTALE GENERALE ENTRATE	8.606.746,62

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	2.252.206,42
2	Spese in conto capitale	3.765.065,28
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	14.298,06
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	689.867,78
7	Spese per conto terzi e partite di giro	494.728,93
	TOTALE TITOLI	7.216.166,47
	SALDO DI CASSA	1.390.580,15

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi **hanno partecipato** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

L'Ente è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				1.665.660,16
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	475.500,89	689.617,15	1.165.118,04	1.165.118,04
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	184.411,05	1.047.324,94	1.231.735,99	1.231.735,99
3	<i>Entrate extratributarie</i>	93.142,38	155.893,66	249.036,04	249.036,04
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	85.880,09	3.042.536,72	3.128.416,81	3.128.416,81
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	-	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	-	0,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	689.867,78	689.867,78	689.867,78
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	17.978,89	458.932,91	476.911,80	476.911,80
	TOTALE TITOLI	856.913,30	6.084.173,16	6.941.086,46	6.941.086,46
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	856.913,30	6.084.173,16	6.941.086,46	8.606.746,62

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	433.324,40	1.917.171,06	2.350.495,46	2.252.206,42
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	101.643,29	3.663.421,99	3.765.065,28	3.765.065,28
3	<i>Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie</i>	-	-	0,00	0,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>	-	14.298,06	14.298,06	14.298,06
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>	-	689.867,78	689.867,78	689.867,78
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	35.796,02	458.932,91	494.728,93	494.728,93
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	570.763,71	6.743.691,80	7.314.455,51	7.216.166,47
	SALDO DI CASSA				1.390.580,15

Il comma 555 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2020 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli Enti Locali alle Anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1892835,75 0,00	1848416,74 0,00	1849164,10 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1917171,06 0,00 83914,99	1753071,50 0,00 87566,29	1756696,16 0,00 87685,44
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		14298,06 0,00 0,00	93149,24 0,00 0,00	91643,94 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-38633,37	2196,00	824,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		40829,37 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			2196,00	2196,00	824,00

La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli Enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Il saldo positivo di parte corrente di euro 2.196,00 è destinato al finanziamento delle spese in c/capitale ed è costituito dal canone di locazione attiva di un locale concesso dall'Ente in locazione ad una ditta individuale in cui vi conduce un'attività di commercio al dettaglio. Il suddetto canone è stato riconosciuto dall'Ente a scomputo delle spese sostenute dalla parte locatrice per l'esecuzione di lavori di adeguamento tecnico ed igienico sanitari sul locale condotto.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al comma 866 dell'articolo 1 della Legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, D.L. n. 14 dicembre 2018, n. 135.

L'Ente non si è avvalso, altresì, della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai

sensi dell'articolo 1 comma 867 della Legge n. 205/2017 non avendo, tra l'altro, posto in essere alcuna operazione di rinegoziazione mutui e prestiti.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della Legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato n. 7 al D.lgs. n. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lettera g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'Ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo non viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011).

Nel Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.

Le entrate non ricorrenti indicate nella seguente sono state valorizzate al netto del relativo FCDE.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	124,50	124,50	124,50
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada	684,92	684,92	684,92
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare			
Totale	809,42	809,42	809,42

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
consultazione elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiano disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare: servizio supporto riscossione ordinario avvisi di accertamento violazioni norme al c.d.s. (cap. 107/7 e cap. 107/8)	850,00	850,00	850,00
Totale	850,00	850,00	850,00

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;

- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
- c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti, sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'Ente, trovano riferimento nel Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023.

Le previsioni di cassa del primo esercizio sono state previste, inoltre, in coerenza con il cronoprogramma dei pagamenti del titolo II di spesa.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale .

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura progressiva in base ai seguenti scaglioni di reddito:

Scaglione	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
fino a 15.000,00 da	0,60	0,60	0,60	0,60
15.000,00 a 28.000,00	0,65	0,65	0,65	0,65
da 28.000,00 a 55.000,00	0,70	0,70	0,70	0,70
da 55.000,00 a 75.000,00	0,75	0,75	0,75	0,75
oltre 75.000,00	0,80	0,80	0,80	0,80

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

L'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è stata disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IMU	168.103,21	170.000,00	230.000,00	230.000,00
Totale	168.103,21	170.000,00	230.000,00	230.000,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

TARI	112.925,00	126.871,00	126.871,00	126.871,00
Totale	112.925,00	126.871,00	126.871,00	126.871,00

Per la TARI, l'Ente ha previsto nel bilancio 2021 la somma provvisoria di euro 126.871,00 che dovrà essere definita entro il 30/06/2021.

La tariffa va determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente dovrà approvare entro il 30/06/2021 il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 il Comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma

653 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma presuntiva di euro 16.916,29 a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

La disciplina dell' applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale (deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/09/2020).

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2019*	Residuo 2019*	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICI	0,00	103.312,54				
IMU	46.660,60	174.907,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TASI	9.225,86	9.225,86				
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00				
TARI -TARSU	1.230,20	4.035,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOSAP	0,00	0,00				
IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00	0,00				
ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00				
Totale	57.116,66	291.481,34	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			0,00	0,00	0,00	0,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (rendiconto)	49.462,60	0,00	49.462,60
2020 (assestato)	53.119,44	0,00	53.119,44
2021	48.727,91	0,00	48.727,91
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00

L'articolo 1 comma 460 della Legge n.232/2016, e ss.mm.ii. ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
sanzioni ex art.208 co 1 cds	1.000,00	1.000,00	1.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	5.800,00	5.800,00
TOTALE SANZIONI	1.000,00	6.800,00	6.800,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	315,08	3.636,35	3.636,35
Percentuale fondo (%)	31,51%	53,48%	53,48%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 684,92 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);
- euro 0,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Con apposita deliberazione di Giunta Comunale la somma di euro 684,92 (previsione meno fondo) sarà destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui all'articolo 208, comma 4 e comma 5-bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21/12/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono stati così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canoni di locazione	16.341,00	16.423,00	16.505,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	10.000,00	104.112,30	102.373,38
Altri (canone unico patrimoniale)	3.350,00	3.350,00	3.350,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	29.691,00	123.885,30	122.228,38
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	7.758,56	7.797,50	7.836,43

La quantificazione degli stessi è stata formulata in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Come indicato nella precedente tabella L'Ente ha previsto nel Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di euro 3.350,00.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi a domanda individuale programmati dell'Ente per l'anno 2021 e che l'Organo Esecutivo ha approvato con separata e specifica proposta è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2021	Spese/costi Prev. 2021	% copertura 2021
Mensa scolastica	27.520,00	45.500,00	60,48%
Centri estivi diurni	2.500,00	10.600,00	23,58%
Servizi di pesa pubblica	0,00	400,00	0,00%
Impianti sportivi	5.749,93	23.149,21	24,84%
Ginnastica dolce anziani	200,00	750,00	26,67%
Taxi sociale	200,00	2.892,97	6,91%
Totale	36.169,93	83.292,18	43,43%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra non è stato quantificato in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto alle somme accertate in bilancio.

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
101	Redditi da lavoro dipendente	371.426,70	387.987,20	266.202,58	269.916,58
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	31.141,89	32.146,95	24.018,95	24.273,95
103	Acquisto di beni e servizi	551.028,75	480.508,65	455.929,99	459.618,99
104	Trasferimenti correnti	849.876,88	846.428,00	823.500,00	823.500,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2.556,47	2.249,21	30.895,71	26.712,22
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.880,00	5.320,00	25.372,00	25.372,00
110	Altre spese correnti	182.957,21	162.531,05	127.152,27	127.302,41
Totale		1.999.867,90	1.917.171,06	1.753.071,50	1.756.696,15

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per il triennio 2021/2023 tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad euro 296.141,07, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);

- dei vincoli disposti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 e corrispondono alla somma di euro 18.465,22.

La spesa indicata non comprende alcun importo a titolo di rinnovi contrattuali in quanto, in tal senso, è stata accantonata una quota del Risultato di Amministrazione 2020 come risulta dallo schema di Rendiconto di gestione per l'anno 2020 approvato dall'Organo Esecutivo e presentato al Consiglio Comunale.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turnover e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (D.M. del 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si rimanda nel dettaglio alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

L'Ente con riferimento a quanto previsto dal summenzionato D.L. n. 34/2019, si colloca nella prima fascia (28,60%).

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	273.243,05	387.987,20	266.202,58	269.916,58
Spese macroaggregato 103	5.820,24	2.957,36	960,00	960,00
Irap macroaggregato 102	18.410,83	25.805,30	17.677,30	17.932,30
Altre spese: macroaggregato 110	2.350,00	2.549,64	1.976,36	2.007,36
Altre spese: macroaggregato 109	0,00	0,00	20.652,00	20.652,00
Altre spese: macroaggregato 104	461,41	230,00	350,00	350,00
Totale spese di personale (A)	300.285,53	419.529,50	307.818,24	311.818,24
(-) Componenti escluse (B)	4.144,46	131.274,43	12.043,74	16.043,74
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	296.141,07	288.255,07	295.774,50	295.774,50
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

Come si evince dalla precedente tabella, la previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per gli incarichi di collaborazione autonoma per il triennio 2021/2023 è di euro 4.500,00 (codice di bilancio 1.03.02.11).

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'Ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'Ente provvede a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'Ente.

Si evidenzia che la Legge n. 157/2019 di conversione del D.L. n. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del D.L. n. 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010);
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del D.L. n. 78/2010);
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Ai sensi del punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011, ed in riferimento al relativo esempio n. 5, l'Ente ha calcolato il fondo crediti di dubbia esigibilità nel rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato e

calcolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono stati oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat) e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento, non è stato previsto il FCDE. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Il FCDE è stato determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 della media semplice dei rapporti annui dei 5 esercizi precedenti, fra il totale incassato in conto competenza ed il totale accertato di ciascuna entrata sia di natura tributaria, che di natura extra tributaria (patrimoniale), considerata di difficile esazione.

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- **dal 2021 per l'intero importo (100%).**

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il calcolo del fondo è stato effettuato accantonando l'intero importo che deriva dall'applicazione delle norme sul FCDE sopra indicata.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 sono quelli che risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	689.617,15	0,00	56.035,07	56.035,07	8,13%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.047.324,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	155.893,66	0,00	27.879,92	27.879,92	17,88%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	3.042.536,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	4.935.372,47	0,00	83.914,99	83.914,99	1,70%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.892.835,75	0,00	83.914,99	83.914,99	4,43%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	3.042.536,72	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	771.554,15	0,00	56.035,07	56.035,07	7,26%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	845.575,29	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	231.287,30	0,00	31.531,22	31.531,22	13,63%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.687.139,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	3.535.555,82	0,00	87.566,29	87.566,29	2,48%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.848.416,74	0,00	87.566,29	87.566,29	4,74%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.687.139,08	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	771.554,15	0,00	56.035,07	56.035,07	7,26%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	847.879,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	229.730,38	0,00	31.650,37	31.650,37	13,78%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.144.750,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	2.993.914,26	0,00	87.685,44	87.685,44	2,93%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.849.164,10	0,00	87.685,44	87.685,44	4,74%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.144.750,16	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macro aggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 10.000,00 pari allo 0,5216% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 10.000,00 pari allo 0,5704% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 10.000,00 pari allo 0,5692% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Si sottolinea che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente ha provveduto a stanziare nel Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.498,62	1.498,62	1.498,62
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.498,62	1.498,62	1.498,62

Legenda tabella

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011).

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. n.118/2011).

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno: 2019
Fondo rischi contenzioso	30.000,00
Fondo oneri futuri	15.000,00
Fondo perdite società partecipate	4.500,00
Fondo per gli adeguamenti del CCNL	5.000,00
Fondo per indennità di fine mandato	780,88

A fine esercizio come disposto dall'articolo 167, comma 3, del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra/non rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge n. 160/2019 al comma 854 dell'articolo 1 ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ai commi 859 e seguenti prevedendo che, a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 se:

- non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

- pur rispettando la riduzione del 10%, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

In riferimento a quanto sopra esposto l'Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- ha accantonato la somma di euro 22.875,43 nella previsione per l'anno 2021 in quanto non ha rispettato entrambi i parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Per il triennio 2021/2023, l'Ente non ha previsto di esternalizzare alcun ulteriore servizio rispetto a quelli la cui esternalizzazione risulta consolidata nel tempo.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2019, i quali sono pubblicati nell'apposita sezione dedicata dei rispettivi siti web istituzionali, presentando un risultato di esercizio positivo, non ricorrendo, quindi, l'attivazione degli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile.

L'organo di revisione **ha verificato** che l'ente ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013:

Elenco degli organismi e società partecipati dall'Ente

Ragione sociale della società	Sito internet della società	Percentuale di partecipazione
COSMARI SRL	www.cosmarimc.it	0,4327
T.A.S.K. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE S.R.L.	www.task.sinp.net	0,024
TENNACOLA S.P.A.	www.tennacola.it	2,637
AATO 4 MARCHE Centro Sud – Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Fermano e Maceratese – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	www.aato4.it	1,267
ATA 3 – Assemblea Territoriale d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – Macerata – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	www.ata3macerata.it	0,37
SIC 1 – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA – Procedura concorsuale di fallimento in corso		0,09

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, in data 23/12/2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione, anche se negativo, andrà comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016;
- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Garanzie rilasciate

L'Ente non rilasciato alcuna garanzia a favore degli organismi dallo stesso partecipati e di altri differenti soggetti.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	618689,27	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3042536,72	1687139,08	1144750,16
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3663421,99 0,00	1689335,08 0,00	1145574,16 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-2196,00	-2196,00	-824,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Sono programmati per gli anni dal 2021 al 2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:

	2021	2022	2023
Opere a scomputo di permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	0,00	0,00	0,00
Interventi di manutenzione straordinaria a scomputo dei canoni di locazione attiva	2.196,00	2.196,00	824,00
Permute	0,00	0,00	0,00
Project financing	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.196,00	2.196,00	824,00

L'ente non intende acquisire alcun bene con contratto di locazione finanziaria:

Infine si evidenzia che l'Ente non ha posto in essere alcun contratto di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che quindi nessun tipo di tali operazioni sono state considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, **ha verificato** che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	1.109.243,51	1.078.273,38	1.122.760,57	1.108.462,51	1.015.313,27
Nuovi prestiti (+)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	29.085,22	29.351,92	14.298,06	93.149,24	91.643,94
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (allineamenti)	-1.884,91	-11.160,89	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	1.078.273,38	1.122.760,57	1.108.462,51	1.015.313,27	923.669,33
Nr. Abitanti al 31/12	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
Debito medio per abitante	882,38	918,79	907,09	830,86	755,87

Come si desume dalla precedente tabella, l'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art. 203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	2.177,55	2.200,54	2.249,21	30.895,71	26.712,22
Quota capitale	29.085,22	29.351,92	14.298,06	93.149,24	91.643,94
Totale fine anno	31.262,77	31.552,46	16.547,27	124.044,95	118.356,16

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 2.249,21, 30.895,71 e 26.712,22 è stata effettuata sulla base dei prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	2.177,55	2.200,54	2.249,21	30.895,71	26.712,22
entrate correnti	1.655.682,68	1.749.755,03	1.892.835,75	1.848.416,74	1.849.164,10
% su entrate correnti	0,13%	0,13%	0,12%	1,67%	1,44%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Ente non prevede di effettuare alcuna operazione qualificata come indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni.

L'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è necessario costituire regolare accantonamento.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.

c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

Il Revisore Unico

F.to Dott.ssa Alessandra Zamporlini